

DELIBERAZIONE 7 APRILE 2020

123/2020/R/EEL

SOSPENSIONE DI ALCUNE TEMPISTICHE DEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1105^a riunione del 7 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale” (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale” (di seguito: dPCM 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (di seguito: dPCM 22 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 (di seguito: decreto ministeriale 25 marzo 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (di seguito: delibera 31 gennaio 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);
- il comunicato dell’Autorità del 11 marzo 2020, recante primi chiarimenti e informazioni agli operatori dei settori regolati dall’Autorità a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (di seguito: comunicato 11 marzo 2020);
- il comunicato dell’Autorità del 26 marzo 2020, recante chiarimenti e informazioni ai gestori di rete dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito: comunicato 26 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il Testo Integrato Connessioni Attive, che trova applicazione per tutte le richieste di connessione presentate a decorrere dal 1 gennaio 2009, disciplina le condizioni

procedurali, tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica;

- il TICA, in particolare, disciplina tutte le fasi dell'iter di connessione degli impianti di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi, a partire dalla richiesta di connessione fino all'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione, prevedendo in capo ai soggetti richiedenti le connessioni e in capo ai gestori di rete diversi obblighi per l'effettuazione delle attività che caratterizzano l'iter di connessione, indicando anche tempistiche massime entro le quali le medesime attività debbano essere svolte;
- il mancato rispetto delle tempistiche previste per le diverse attività dell'iter di connessione disciplinate dal TICA comporta:
 - per le attività in capo al gestore di rete (Terna S.p.A. e imprese distributrici concessionarie), qualora il ritardo sia imputabile al medesimo gestore, l'obbligo di erogazione di indennizzi automatici secondo quanto disciplinato dagli articoli 14 e 28 e dall'articolo 40, comma 40.5, del TICA;
 - per le attività in capo al soggetto richiedente, qualora il ritardo sia imputabile al medesimo richiedente, la decadenza del preventivo per la connessione con la conseguente perdita del diritto al mantenimento delle condizioni tecniche ed economiche oggetto del medesimo preventivo;
- con particolare riferimento alle attività che il richiedente deve effettuare e alle relative tempistiche per garantire che il preventivo continui a mantenere la propria validità e, quindi, non decada, il TICA prevede:
 - all'articolo 7, comma 7.2, e all'articolo 19, comma 19.4, specifiche tempistiche di validità del preventivo, nonché all'articolo 7, comma 7.6, all'articolo 9, comma 9.12, all'articolo 19, comma 19.6, all'articolo 21, comma 21.12, e all'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, specifiche tempistiche entro cui il richiedente debba accettare il preventivo ovvero la nuova soluzione tecnica minima generale (STMG), pena la propria decadenza;
 - all'articolo 9, commi 9.3 e 9.5 e all'articolo 21, commi 21.3 e 21.5, specifiche tempistiche entro cui il richiedente debba presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, pena la decadenza del preventivo;
 - all'articolo 9, comma 9.14, e all'articolo 21, comma 21.14, che il preventivo accettato decada anche nei casi in cui l'impianto di produzione non sia realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto di produzione, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'Ente autorizzante;
 - all'articolo 31, comma 31.1, specifiche tempistiche entro cui il richiedente debba iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione pena la decadenza del preventivo. Entro le medesime tempistiche, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto

- di produzione ovvero attestante il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione (qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi);
- all'articolo 31, comma 31.2, che il richiedente, nei casi in cui i termini di cui al predetto comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al medesimo richiedente, debba trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di sei mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione;
 - il TICA all'articolo 33, comma 33.2, individua le tempistiche di validità della STMG con conseguente prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro le tempistiche di cui al medesimo comma 33.2 o, entro le medesime tempistiche, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, il 11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, col decreto-legge 6/20, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge 6/20), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da virus COVID-19;
- in attuazione del predetto decreto-legge 6/20, si sono succeduti – in coerenza con l'evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della predetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l'estensione all'intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all'articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali;

- il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno recato ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 nell'intero territorio nazionale prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e inerenti i servizi alla persona e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità; con il decreto ministeriale 25 marzo 2020, è stato aggiornato l'elenco delle attività produttive e commerciali di cui al predetto dPCM 22 marzo 2020, in modo da ricomprendere ulteriori attività non essenziali, dapprima non enucleate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- successivamente, con il decreto-legge 18/20, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, anche di natura socioeconomica, connessi all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, sono state adottate misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, nonché misure volte a sospendere i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza. A tal fine rileva in particolare, l'articolo 103, del medesimo decreto-legge 18/20, che prevede:
 - al comma 1, che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”*;
 - al comma 2, che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”*.
- inoltre, il decreto-legge 18/20 ha previsto che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, in specifiche parti del territorio nazionale o nella totalità di esso e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone, nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, in analogia alle misure già varate con i decreti descritti nei precedenti punti;
- da ultimo, il dPCM 1 aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 tutte le misure adottate per contrastare il diffondersi del contagio da virus COVID-19;

- le misure citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e, in alcuni casi, vietando gli spostamenti dalla propria abitazione e le attività produttive non strettamente necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce delle misure emergenziali precedentemente richiamate sono pervenute all'Autorità diverse comunicazioni da parte di imprese che operano nei settori regolati e da proprie associazioni di categoria, nell'ambito delle quali sono state rappresentate le azioni avviate dai medesimi gestori per proseguire regolarmente le relative attività di erogazione dei diversi servizi, sospendendo temporaneamente i servizi connessi non essenziali e ricollocando nel territorio il personale rimasto a disposizione, al contempo garantendo modalità operative nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore e fornendo specifici contatti per ogni tipo di comunicazione legata all'emergenza in corso;
- inoltre, l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e le misure sanitarie attuate per il contenimento della medesima epidemia, hanno determinato e stanno tuttora determinando evidenti difficoltà e disagi con conseguenti rallentamenti nelle diverse attività, sia in capo ai gestori di rete che in capo ai soggetti richiedenti le connessioni, relative agli iter di connessione degli impianti di produzione;
- i predetti rallentamenti potrebbero, conseguentemente, causare il mancato rispetto delle tempistiche previste dal TICA per le diverse fasi degli iter di connessione degli impianti di produzione, comportando, in capo ai gestori di rete, l'obbligo di erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TICA ovvero, in capo ai soggetti richiedenti, la decadenza dei preventivi per la connessione;
- con il comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha raccomandato che siano adottate e condivise tra gli operatori prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, chiarendo contestualmente che *“la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l'Autorità medesima, NdR] terrà necessariamente conto ai fini dell'applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza, quali, ad esempio, quelle relative agli indicatori di qualità del servizio e dei correlati effetti economici”*;
- con la deliberazione 59/2020/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto:
 - che per il settore dell'energia elettrica e del gas naturale la disciplina delle cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità per cause di forza maggiore trovi applicazione in relazione a tutti i provvedimenti dell'Autorità, anche ove non espressamente richiamata, e che le imprese distributrici di energia elettrica possano definire i criteri oggettivi e documentabili di attribuzione nel novero delle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali per le quali, a causa dell'emergenza epidemiologica da

- virus COVID-19, non siano rispettati gli standard definiti dall’Autorità (articolo 6, comma 6.2);
- che allo scopo di assicurare la continuità e la disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, nonché di garantire certezza nei rapporti giuridici, sia rinviata a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali ulteriori espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza, con tale prioritario obiettivo (articolo 6, al comma 6.3);
 - l’Autorità, con il comunicato 26 marzo 2020, ha evidenziato, tra l’altro, che:
 - *“Il dPCM 22 marzo 2020, nel confermare l’essenzialità dei servizi di pubblica utilità, procede comunque a ridurre ulteriormente il perimetro delle attività che possono essere svolte dai soggetti quali gli operatori di rete dei settori dell’energia elettrica e del gas, limitandolo alle sole attività strettamente indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza, previa comunicazione alle Prefetture delle province dove sono ubicate le attività produttive, in relazione alle attività funzionali a garantire la continuità delle attività consentite.”;*
 - *“Le altre attività che implicano interventi operativi in campo e che non rientrano nel novero di quelle strettamente indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza dei servizi essenziali, come richiamati dal dPCM 22 marzo 2020, devono essere differite.”;*
 - *“Restano poi valide le indicazioni contenute nel comunicato dell’11 marzo e nella deliberazione 59/2020/R/com in relazione all’eventuale mancato rispetto di standard di carattere contrattuale e commerciale che potrebbe derivare dalle azioni messe in atto dagli operatori per garantire le condizioni di continuità e sicurezza del servizio compatibilmente con le misure di protezione sanitaria e che il riferito mancato rispetto per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere trattato come i mancati rispetti per “cause di forza maggiore”, come disciplinate nei testi integrati della qualità dei diversi servizi forniti dagli operatori di rete e come integrate di recente con la deliberazione 59/2020/R/com. Come indicato nel precedente comunicato dell’11 marzo non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori.”;*
 - tutte le disposizioni e i chiarimenti dell’Autorità precedentemente descritti, conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, già producono effetti sulle attività svolte dai gestori di rete in materia di iter di connessione degli impianti di produzione, consentendo possibili sospensioni o proroghe alle tempistiche in capo ai medesimi gestori di rete, laddove motivate dalla situazione. Pertanto, eventuali ritardi dei gestori di rete nelle diverse attività da essi svolte in relazione agli iter di connessione e imputabili all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, non sono oggetto dell’obbligo di riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dal TICA.

RITENUTO CHE:

- ai fini della corretta applicazione del TICA, nell'attuale contesto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, non sia pertanto necessario, per lo svolgimento delle diverse attività relative agli iter di connessione in capo ai gestori di rete, prevedere ulteriori disposizioni rispetto a quelle già indicate nella deliberazione 59/2020/R/com, nel comunicato 11 marzo 2020 e nel comunicato 26 marzo 2020;
- ai fini della corretta applicazione del TICA, nell'attuale contesto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e viste le forti limitazioni introdotte nello svolgimento delle attività non essenziali, sia necessario, per lo svolgimento delle diverse attività in capo ai soggetti richiedenti relative agli iter di connessione, prevedere una sospensione di tutte le tempistiche il cui mancato rispetto determina la decadenza del preventivo per la connessione;
- sia opportuno prevedere che la sospensione di cui al precedente punto sia pari a quella introdotta dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 18/20 per i procedimenti amministrativi e per gli atti amministrativi in scadenza (attualmente, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020) e che eventuali proroghe della sospensione prevista per i predetti procedimenti e atti siano automaticamente applicate anche alle tempistiche del TICA il cui mancato rispetto determina la decadenza del preventivo per la connessione;
- non sia necessario sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione 649/2014/A, poiché incompatibile con le esigenze di urgenza relative all'imminente applicazione delle disposizioni del TICA;
- non sia necessario fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni al presente provvedimento, trattandosi di proroga di scadenze in una situazione di emergenza

DELIBERA

1. nel caso di pratiche di connessione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviate successivamente a tale data e in relazione alle attività in capo ai soggetti richiedenti la connessione, ai fini del computo delle tempistiche di cui all'articolo 7, comma 7.2, all'articolo 9, commi 9.3, 9.5, 9.12 e 9.14, all'articolo 19, comma 19.4, all'articolo 21, commi 21.3, 21.5, 21.12 e 21.14, all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, e all'articolo 33, commi 33.2, 33.5 e 33.6, del Testo Integrato Connessioni Attive i gestori di rete non tengono conto del periodo temporale per il quale, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 18/20, ovvero di eventuali successivi interventi legislativi connessi all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, è

disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

2. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini